



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

Via Villa, 21 C.A.P. 38010 Codice Fiscale e P. I.V.A. N. 00431040229
Tel. 0461/583122 - Fax 0461/583407



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONE, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 26 dd. 09.08.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
- *Sartori dott. Luigi* -

ARTICOLO 1

1. Con il presente Regolamento il Comune di Fai della Paganella, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 19 della L.P. 30 novembre 1992 n. 23, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate, ferme rimanendo i principi fissati dalla Costituzione dell'economicità, ragionevolezza ed imparzialità.

ARTICOLO 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

ARTICOLO 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 48 della L.R. 04.01.1993 n. 1, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

ARTICOLO 4

1. Gli atti relativi alla concessione di contributi e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalle norme.
2. Annualmente verrà pubblicato nelle forme di legge l'albo dei beneficiari delle provvidenze economiche secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Ogni cittadino potrà prendere visione degli atti stessi, facendone richiesta nelle forme previste dalle norme.

ARTICOLO 5

1. Il Consiglio comunale, in sede di approvazione del Bilancio di previsione determina in via generale, l'entità degli interventi contributivi. Ad esecutività del bilancio di previsione i soggetti interessati presentano istanza di contributo.
2. L'istanza, che potrà essere redatta compilando i modelli allegati, dovrà indicare espressamente le finalità cui è destinato il contributo, una stima previsionale delle entrate, con indicazione di eventuali interventi contributivi di altri Enti, e delle spese che saranno sostenute.
3. Ad avvenuta acquisizione della documentazione sopra indicata la Giunta comunale provvederà alla concessione del contributo.

4. Il pagamento dello stesso è subordinato alla presentazione di documentazione, note, fatture, contabilità e simili, attestante l'effettivo sostenimento delle spese ovvero alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa in conformità all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che contenga quanto riportato nell'allegato modello.

ARTICOLO 6

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) culto pubblico;
- e) cultura, educazione ed informazione;
- f) sviluppo economico e turistico;
- g) tutela dei valori ambientali;
- h) volontariato per la protezione civile (es. Corpo VV.FF., ecc.).

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o delegati ad altri enti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina generale dei servizi;
- servizi, dai rispettivi regolamenti.

ARTICOLO 7

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di Enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- b) di Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- c) di associazioni non riconosciute e comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri interventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'Ente è preposto. Per interventi e programmi di cooperazione e solidarietà internazionale deve essere rispettato il limite di cui all'art. 19 della Legge 68/93 e s.m. I contributi non devono sovrapporsi ad interventi che per Legge sono attribuiti ad altri Enti.

ARTICOLO 8

1. Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata, oltre che dalla documentazione indicata al precedente articolo 5, dal programma della manifestazione od iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata ed al preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.
2. Qualora i contributi per finalità sociale rivestano natura di quota di iscrizione dell'Ente ad una Associazione od Istituzione riconosciuta ed operante a livello generale (es. Associazione Invalidi, Sordomuti, ecc.), la liquidazione può avvenire prescindendo dall'inoltro della documentazione indicata nel precedente articolo 5, su semplice richiesta.
3. Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza, redatta secondo l' allegato modello, dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento e l'onere complessivo da sostenere per lo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. Il responsabile di procedimento potrà chiedere, in fase istruttoria, l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva, resa nelle modalità di legge, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.
4. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
5. L'erogazione totale o a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

ARTICOLO 9

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 8, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti di cui all'art. 7, salvo situazioni assolutamente particolari per le quali necessita adeguata motivazione.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra le persone private, Enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito alla organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.
4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi alla attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari, o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli Enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 10

1. Gli Enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune, deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ARTICOLO 11

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale comprese le iniziative extra scolastiche a favore degli alunni della Scuola dell'Infanzia ed Elementare;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono attività teatrali e musicali nell'ambito del territorio comunale;
 - c) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali e sociali, concerti che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

ARTICOLO 12

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto della effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Possono essere concessi anche contributi una tantum per concorrere parzialmente a spese straordinarie per acquisto di mezzi ed attrezzature in dotazione alle Associazioni, oppure, in alternativa, l'Amministrazione comunale può mettere a disposizione delle Associazioni beni ed attrezzature acquisiti direttamente dal Comune anche mediante contributi provinciali, attrezzature in conformità alle previsioni normative vigenti.

ARTICOLO 13

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani ed utilizzando anche il fondo provinciale per le attività sportive.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali, di attività fisico-motorie, di attività ricreative e del tempo libero.

3. Il Comune può concedere contributi "una tantum" alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza, che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità, od a parziale copertura di oneri sostenuti da associazioni sportive per lavori impianti di struttura di proprietà comunale in base a convenzioni di comodato d'uso.
4. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli.

ARTICOLO 14

1. Il Comune, quale Ente esponenziale ed interprete delle esigenze della comunità locale, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo dello stesso, può intervenire con contributi ed erogazioni in favore di istituzioni ed associazioni locali che, non aventi finalità di lucro, si prefissano lo scopo sociale di intervenire in favore della persona umana nelle sue varie forme (es. volontariato sociale, patronati dipendenti-pensionati, associazioni varie, ecc.).

ARTICOLO 15

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio storico, culturale delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - c) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la promozione dell'agricoltura e turismo.

ARTICOLO 16

1. Gli interventi contributivi a favore della Parrocchia possono riguardare le seguenti fattispecie:
 - a) erogazione derivanti da obblighi e titoli particolari (convenzioni "ab immemorabile") ex art. 68 della L.R. 21 ottobre 1963 n. 29 (vedasi circolare Regione Trentino-Alto Adige 24.03.1987 n. 7228);
 - b) contributi sotto forma di assunzione di spese, subordinati alla verifica dell'insufficienza di mezzi da parte della Parrocchia per la manutenzione e conservazione degli edifici parrocchiali attinenti al culto pubblico, comprese la retribuzione del personale ai sensi art. 68 della L.R. 21 ottobre 1963 n. 29. In questo caso, oltre alla documentazione generale prevista dall'art. 5 del presente Regolamento, la Parrocchia dovrà presentare il documento contabile estratto dal rendiconto di cassa della Parrocchia di cui alla circolare della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Enti Locali - 28.01.1992, n. 3500/632-R" ed una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa in conformità all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che contenga quanto riportato nell'allegato modello;

- c) contributi ordinari o straordinari a favore della Parrocchia quale Ente che opera per la comunità locale in senso generale, con iniziative nel campo della promozione sociale e della valorizzazione della persona che trovano fondamento nei principi generali indicati dall'art. 1 del presente Regolamento ed artt. 1 e 2 della L.R. n. 1/1993 (circolare della Provincia Autonoma di Trento - Servizio Enti Locali - 09.07.1987 n. 6607-1/R).

ARTICOLO 17

1. L'Amministrazione comunale assegna al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Fai della Paganella un contributo stabilito in sede di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 21 L.R. 20.08.1954, n. 24, sia di carattere ordinario per le normali esigenze, sia straordinario per le spese relative agli acquisti ed attrezzature in dotazione al Corpo stesso, tenendo conto delle entrate del Corpo medesimo e degli eventuali contributi.
2. L'erogazione di tali contributi, considerando che trattasi di una istituzione comunale e che il Consiglio comunale approva sia il bilancio di previsione che il conto consuntivo, viene effettuata prescindendo dalla documentazione richiesta all'art. 5 del presente Regolamento.
3. L'Amministrazione comunale interviene altresì direttamente nell'acquisto/manutenzione di attrezzature e strutture assegnate al Corpo VV.FF. ai sensi della citata normativa.

ARTICOLO 18

1. Per le iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali l'Amministrazione comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari. Al riguardo gli organizzatori devono presentare la documentazione di cui all'art. 5.

ARTICOLO 19

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
3. L'albo è suddiviso in settori di intervento, così come previsto dalla legge.
4. Alla tenuta dell'albo provvede l'Ufficio Finanziario comunale.
5. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio on-line del Comune di Fai della Paganella.
6. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso.

Facsimile approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. dd. . . . 2011

Allegato A) al Regolamento

Istanza per la concessione di contributo per l'attività di Enti / Associazioni / Comitati in conto attività

Al Comune di Fai della Paganella

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a
_____ il _____ nella sua qualità di
Presidente e/o Legale Rappresentante dell'Ente/ dell'Associazione / del Comitato _____
_____ con sede in _____
Via _____ n. ____, codice fiscale n. _____, chiede la
concessione di un contributo a sostegno dell'attività che la stessa effettuerà in codesto
Comune, nell'anno _____ secondo il seguente programma:

Il sottoscritto dichiara che l'Ente/ l'Associazione / il Comitato:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 14 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività dell'Ente/ dell'Associazione/ del Comitato dallo stesso rappresentato per l'attuazione del programma presentato. Il finanziamento è finalizzato all'esclusiva attuazione del programma, non può essere ripartito tra i soci ed è richiesto per il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nel rispetto delle disposizioni della L.P. 13.02.1992, n.8.

Dichiara inoltre le seguenti **spese** e (se possibile) le **presunte entrate**, compresi i contributi di altri Enti, che saranno sostenute per lo svolgimento dell'attività sopra descritte:

spese presunte:	€
	€
	€
entrate presunte:	€
	€
	€
di cui per contributi di altri enti:	€
	€

Luogo e data _____

firma leggibile per esteso

Facsimile approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. dd. . . . 2011

Allegato B) al Regolamento

Da presentare per la liquidazione dei contributi

*Al Comune di Fai della Paganella
Provincia di Trento*

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(resa in conformità dell'art. 47 D.P.R. 445/2000)

D I C H I A R A

in qualità di Presidente e/o Legale Rappresentante dell'Ente/ dell'Associazione / del Comitato

_____ con

sede in _____ Via _____ n. _____,

codice fiscale n. _____, che l'attività svolta durante l'anno _____

ha comportato una spesa per € _____, entrate per € _____ ed

un disavanzo per € _____ sul quale è stato chiesto il contributo del Comune.

Dichiara inoltre che l'iniziativa non ha beneficiato di altri contributi da parte di Enti ovvero

che ha beneficiato dei seguenti contributi di altri Enti: _____

_____ e che detta

Associazione non svolge attività produttiva di reddito di impresa ai sensi dell'art. 51 e segg.

del D.P.R. 29.09.1973 n. 597 e successive modifiche.

_____ firma leggibile per esteso

Facsimile approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. dd. . . . 2011

Allegato C) al Regolamento

Da presentare per la liquidazione dei contributi da parte del Legale Rappresentante della Parrocchia ai sensi dell'art. 16 lett. B) del Regolamento

*Al Comune di Fai della Paganella
Provincia di Trento*

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(resa in conformità dell'art. 47 D.P.R. 445/2000)

D I C H I A R A

in qualità di Legale Rappresentante della Parrocchia di Fai della Paganella con sede in Fai della Paganella in Piazza Italia Unita, codice fiscale n. _____, che il documento contabile presentato in allegato all'istanza di contributo costituisce estratto autentico del Rendiconto annuale di Cassa della Parrocchia di Fai della Paganella relativamente all'esercizio finanziario _____, vidimato dal Consiglio Parrocchiale per gli affari economici in data _____ ed approvato da parte dell'Ordinamento Diocesano in data _____ n. _____ di protocollo.

firma leggibile per esteso

Facsimile approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. dd. . . 2011

Allegato D) al Regolamento

Istanza per la concessione di contributo per Persona fisica (art.8)

Al Comune di Fai della Paganella

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente in _____ via _____ n. _____

codice fiscale _____ fa istanza per ottenere la concessione
di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1) Il contributo è richiesto a favore di _____
_____ (1)

2) Il contributo _____
_____ (2)

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti il nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente

Luogo e data _____

_____ firma leggibile per esteso

(1) Indicare cognome, nome e codice fiscale del congiunto per il quale viene richiesto i contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.

(2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene chiesto il contributo.